

STUDIO MORLINO

Commercialisti

Decreto "Cura Italia": sintesi delle principali novità

versione aggiornata dopo la pubblicazione del Decreto Legge

Nella riunione del Consiglio dei Ministri di ieri, 16 marzo 2020, è stato approvato il decreto denominato "Cura Italia" contenente le misure economiche per il sostegno ad lavoratori, imprese e famiglie, rese necessarie dall'emergenza da COVID-19

Come chiarito dal Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nell'ambito della conferenza stampa che si è successivamente tenuta, il decreto appena emanato riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo (il Ministro ha parlato infatti di "Decreto Marzo"). Il decreto rappresenta quindi soltanto una prima risposta alla crisi "Coronavirus" sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.

Il decreto "Cura Italia" si articola su quattro assi:

- **1.** finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- 2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- 3. supporto al credito per famiglie, micro imprese e PMI
- 4. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi ed altri adempimenti.

Si riporta, di seguito, una tavola di sintesi delle misure ritenute maggiormente significative, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.

Sospensione dei versamenti (Art. 61) **Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo**, sono rinviati:

- al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro,
- al 31 maggio per gli altri contribuenti.

Tutti i versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.

Sono sospesi ALCUNI versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Più precisamente, sono sospesi i versamenti di:

- a) IVA
- b) Ritenute alla fonte (sia verso dipendenti che lavoratori autonomi o aziende Ritenute d'Acconto)
- c) Contributi previdenziali
- d) Premi INAIL

SOLAMENTE Per i contribuenti appartenenti ai settori più colpiti (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione, bar, cultura, sport, istruzione, parchi di divertimento, eventi, sale giochi, centri scommesse – a cui pare siano stati aggiunti all'ultimo momento le imprese di trasporto) è prevista invece la possibilità di posticipare il pagamento dei mesi di MARZO e APRILE.

ATTENZIONE NON E' sospeso ad esempio il pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali, che quindi ora è in scadenza al 20/03

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020.

È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal 31.05.2020.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali.

ATTENZIONE: solo adempimenti, non altri versamenti oltre quelli indicati al punto precedente (Art. 62 c.2)

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. (Ad esempio la presentazione della dichiarazione IVA)

Gli **adempimenti** dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, **entro il 30 giugno 2020**.

Sono esclusi solamente gli adempimento necessari per la predisposizione della **dichiarazione precompilata**, per cui, ad esempio, le **certificazioni uniche** dovranno comunque essere trasmesse **entro il 31 marzo**.

Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (Art. 61 c.2)

Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi (Art. 68)

La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal **08.03.2020 al 31.05.2020** relativi a:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione,
- **avvisi di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il **30.06.2020**.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

- la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

Effettuazione ritenute d'acconto: rinvio (Art. 62 c.7)

I compensi percepiti nei mesi marzo e aprile dai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973v, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore <u>da inviare direttamente al</u> sostituto d'imposta (cliente).

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente **spese per prestazioni di lavoro dipendente.**

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il **31 maggio, dal percettore** (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del **versamento rateale**, versando gli importi in **5 rate di pari importo** a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (Art. 67 Sono **sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020** i termini delle attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (Art. 64) È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Credito d'imposta contratti di Locazione (Art. 65) E' riconosciuto, fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Detrazione erogazioni liberali (Art. 66) Le **erogazioni liberali in denaro** volte a finanziare gli interventi in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus** sono **detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le **imprese** possono beneficiare della **deduzione dal reddito** d'impresa, trovando applicazione l'articolo 27 L. 133/1999.

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. (Art. 27) È riconosciuta un'*indennità una tantum*, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo.

Sono quindi **esclusi dall'indennità** in esame i professionisti **iscritti alle Casse di previdenza private** (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Viene però istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza, per coprire tutti gli esclusi dal contributo, compresi i professionisti iscritti agli Ordini.

Sospensione udienze e differimento dei termini (Art. 83 e segg.) Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma). Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti. Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Sospensione mutui prima casa anche per i titolari di partita Iva (Art. 54) È stata estesa anche ai **titolari di partita iva**, la possibilità chiedere la **sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa**, dietro presentazione di apposita **autocertificazione attestante** la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il **33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019**. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee. La procedura già esistente è stata semplificata per i lavoratori dipendenti.

Sospensione rimborso prestiti Pmi (Art. 56)

Il **pagamento delle rate dei prestiti** accordati da banche o altri intermediari finanziari **alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020** – tale moratoria è prevista per mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve.

La data di **restituzione dei prestiti non rateali** con scadenza anteriore al **30 settembre 2020** dovrà essere **rinviata fino a quest'ultima data.**

Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

Premio ai dipendenti per il lavoro svolto nella sede (Art. 63) Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. "smart-working", da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e **non concorre alla formazione del reddito**.

Differimento termini approvazione bilancio (Art. 106)

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.

Ammortizzatori sociali (Art. 19, 20, 21 e 22)

La cassa integrazione in deroga viene estesa a tutto il territorio nazionale, a tutti i dipendenti di tutti i settori produttivi, anche alle imprese con meno di 5 dipendenti.

Congedo parentale o contributo per servizi di baby-sitter (Art. 23)

I lavoratori dipendenti del settore privato, o iscritti alla Gestione Separata INPS, hanno diritto ad un congedo parentale di 15gg, con una indennità pari al 50% della retribuzione, per figli di età non superiore a 12 anni, o senza limiti di età se affetti da disabilità.

I genitori con figli di età superiore a 12 e fino a 16 anni hanno diritto ad astenersi dal lavoro senza alcuna indennità

In entrambi i casi il diritto è concesso alternativamente ad un solo genitore e solo nel caso l'altro genitore non sia disoccupato o non lavoratore.

In alternativa i medesimi lavoratori possono chiedere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di babysitting nel limite massimo di 600 Euro

Contributi colf e badanti (Art. 37)

Sono sospesi fino al 31 maggio i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali per collaboratori familiari e badanti, da parte dei datori di lavoro privati. Dovranno essere versati quindi entro il 10 giugno 2020.